

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	22
DIFESA (IV)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	47
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	69
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71
AFFARI SOCIALI (XII)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	74
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	92
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	94

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 2 luglio 2019.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 13.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Paolo Iafrate, docente a contratto di economia delle migrazioni e regolamentazione presso l'Università di Roma «Tor Vergata»; Cesare Pitea, professore di diritto internazionale presso l'Università di Milano «La Statale»; Giuseppe Cataldi, professore di diritto internazionale presso l'Università di Napoli «L'Orientale» e Francesca De Vittor, ricercatrice in diritto internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica .	4
Audizione di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	4
Audizione di Eriberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	5
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di Paolo Iafrate, docente a contratto di economia delle migrazioni e regolamentazione presso l'Università di Roma «Tor Vergata»; Cesare Pitea, professore di diritto internazionale presso l'Università di Milano «La Statale»; Giuseppe Cataldi, professore di diritto internazionale presso l'Università di Napoli «L'Orientale» e Francesca De Vittor, ricercatrice in diritto internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019,

recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 12.25.

Audizione di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.

Audizione di Eriberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del disegno di

legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 21.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, della Società italiana Ricerca didattica e dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86) 6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, della Società italiana Ricerca didattica e dell'Associazione nazionale genitori sog-

getti autistici (ANGSA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Oreste Dominioni, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Emendamenti C. 1206-A Parere all'Assemblea (*Esame e conclusione - Parere*) 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 8

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 18

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) .. 13

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 19

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982. C. 1814, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 15

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 20

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico. C. 1815, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di Oreste Dominioni, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di

Giurisprudenza della Università Statale di Milano, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

Emendamenti C. 1206-A.

Parere all'Assemblea.

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, segnala come l'Assemblea abbia trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1206 – A, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli.

C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1767, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

La relazione illustrativa evidenzia, altresì, come la struttura dell'Accordo si conformi agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell'Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)

inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutate dallo stesso progetto. Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'articolo 2 stabilisce, relativamente alle imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono considerate l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Al riguardo la lettera A) del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.

Al riguardo si segnala come, successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-bis sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto; tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l'iter di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento ita-

liano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso.

In merito sottolinea come sia prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esau-

sitivo.

L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo, ai fini dello stesso, rinviando alla legge nazionale per quanto non espressamente definito, e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato.

Nel Protocollo, alla lettera B) è inoltre specificato che i fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mentre da parte giamaicana sono i fondi riconosciuti quali fondi pensione pubblici secondo la legislazione giamaicana.

L'articolo 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta, a cui si applicano, altresì, le disposizioni convenzionali, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE e individua poi i criteri dirimenti (cosiddette «*tie-breaker rules*»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre la disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (di cui al paragrafo 3) conferisce alle autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e ad ogni altro fattore rilevante. In conformità alle indicazioni del-

l'OCSE in materia di contrasto degli abusi dei trattati, in mancanza di un accordo sulla determinazione della residenza le persone diverse dalle persone fisiche non sono ammesse ai benefici dell'Accordo se non entro i limiti e alle condizioni che le Parti possono concordare.

L'articolo 5 definisce l'espressione « stabile organizzazione », enumerandone le diverse tipologie e prevedendo altresì che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî — i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico — possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività in questione, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia portato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte. Inoltre, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6 dell'articolo, la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.

Il paragrafo 7 definisce le fattispecie in cui una persona o impresa è da considerare strettamente collegata a un'altra impresa (*closely related to an enterprise*).

L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e, conformemente alle disposizioni dell'OCSE, stabilisce che sono imponibili — anche se non in maniera esclusiva — nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e, conformemente al modello OCSE, attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile

organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente (al paragrafo 2) — conformemente al modello OCSE — agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 dell'Accordo in esame.

L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi, prevedendo la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro il limite del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Al paragrafo 6 è inoltre prevista l'applicazione di una ritenuta convenzionale in misura non superiore al 5 per cento sugli utili della stabile organizzazione trasferiti alla casa madre.

Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 11 e 12, l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

L'articolo 13 disciplina i compensi per servizi — disposizione questa considerata irrinunciabile da parte giamaicana — prevedendo la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non resi-

dente nel suo territorio, con l'esclusione (richiesta dalla Parte italiana) di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto « di routine » connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa (paragrafo 5).

A ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito (dividendi, interessi, canoni e remunerazioni da servizi) è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della « nazione più favorita », in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.

L'articolo 14 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come « beni immobili » ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

L'articolo 15 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente sono imponibili nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione

dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni.

L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbano infatti verificare tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

L'articolo 17 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L'articolo 18 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.

L'articolo 19 in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte. Le remunerazioni analoghe comprendono i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.

L'articolo 20, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero — senza avere la nazionalità dello Stato pagatore — sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni.

L'articolo 21 prevede, nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.

L'articolo 22 stabilisce, per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del loro primo arrivo nella Parte di soggiorno, che le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

L'articolo 23, in ordine alla categoria residuale degli altri redditi, cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, stabilisce, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.

L'articolo 24 prevede che, al fine di eliminare la doppia imposizione entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta). Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile

agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.

L'articolo 26 tratta delle procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie e recepisce gli elementi costituenti il livello minimo ai sensi delle raccomandazioni del BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting* (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili)).

L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese), specificando che lo scambio di informazioni è altresì finalizzato alla prevenzione dell'evasione fiscale.

L'articolo 28, conforme al modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'articolo 29 disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.

L'articolo 30, incluso su richiesta italiana, in materia di disposizioni antiabuso, stabilisce che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non sarà concesso in rela-

zione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.

L'articolo 31 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo decorsi trenta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure interne di ratifica. Precisa, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo saranno efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore.

L'articolo 32 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti, la quale avverrà per via diplomatica, comunicando la cessazione sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'Accordo è corredato di due protocolli: uno avente funzione interpretativa e integrativa e uno aggiuntivo che prevede apposite procedure in materia di arbitrato obbligatorio e vincolante in caso di mancata risoluzione delle controversie. Entrambi i Protocolli sono parti integranti dell'accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato.

C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1770, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva di cui si propone la ratifica è volto a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1967, allargandoli al settore audiovisivo, promuovendo altresì ulteriormente lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due paesi, e a dare impulso all'industria cinematografica delle due parti, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, da 18 articoli e da un Allegato, l'articolo 1 definisce il significato di coproduzione, precisandone durata e tipologia, e quello di coproduttore.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 3 equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Ac-

cordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni, precisando l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale.

L'articolo 4 definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo 5 stabilisce che non vi è connessione diretta tra l'approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione dell'autorizzazione alla proiezione in pubblico;

L'articolo 6 individua nelle « Norme di procedura », che costituiscono l'Allegato all'Accordo, le disposizioni da osservare per la presentazione delle istanze, stabilendo altresì che le Autorità competenti agiscono conformemente alle « Norme di procedura ».

L'articolo 7 determina, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, riconoscendo l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea. La disposizione precisa altresì che soltanto in casi eccezionali può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico o artistico di cittadini di paesi non membri dell'Unione europea.

L'articolo 8 stabilisce che le riprese, la loro elaborazione, i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura devono essere realizzati all'interno dei Paesi coproduttori e soltanto quando il soggetto o la sceneggiatura lo richiedano possano essere realizzate riprese in esterno o interno in un Paese che non partecipa alla coproduzione. Solo in casi eccezionali le Autorità competenti autorizzano servizi di doppiaggio o sottotitolatura ad un altro Paese.

L'articolo 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, stabilendo che esse possono variare dal 20 per cento all'80 per cento del totale delle spese di ciascuna produzione.

L'articolo 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale

e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica, precisando, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara.

L'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva.

L'articolo 12 prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni.

L'articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione.

L'articolo 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale, nonché in manifestazioni ed eventi in generale si provveda a contraddistinguere l'opera con la dicitura « coproduzione italo-bulgara » o « coproduzione bulgaro-italiana ».

L'articolo 15 indica che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione; laddove tale partecipazione sia paritaria sarà invece presentata dal regista dell'opera.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi.

L'articolo 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto

da una delle Parti. Si stabilisce altresì che l'Accordo sostituisce e annulla il precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Sofia il 29 luglio 1967.

Per quel che concerne l'Allegato, esso contiene le « Norme di procedura » che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982.

C. 1814, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge Pacifico C. 1814, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

Passando a sintetizzare il contenuto dello Scambio di Note tra il Governo italiano e la *Multinational Force and Observers* (MFO), evidenzia come esso apporti una modifica al comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo con legge n. 968 del 1982 (emendato con Scambio di Note, con allegato Addendum, del 1995, ratificato e reso esecutivo con legge n. 12 del 1995). La modifica è finalizzata ad incrementare da sette a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accor-

date ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. L'Accordo di sede nella formulazione originaria riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette a seguito delle citate modifiche del 1992.

In tale contesto ricorda che la MFO è un'operazione multinazionale che svolge attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra Egitto ed Israele. La MFO, il cui quartier generale ha sede in Roma, è composta da personale proveniente da dodici nazioni. Al finanziamento della MFO contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti e alcune *Contributing Nations* (Corea del Sud, Regno Unito, Svizzera, Germania, Giappone, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda). La MFO è composta da 1700 unità di personale militare e civile. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini (75, dopo USA, Colombia e Fiji). La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi naturalmente gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sulla base di uno scambio di lettere del 2007, la partecipazione è di durata indefinita, salvo denuncia unilaterale con un anno di preavviso.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre gli articoli 3 e 4 concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico.

C. 1815, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1814, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico*.

Segnala innanzitutto come il *Memorandum* di cui si propone la ratifica sia volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il contenuto del *Memorandum*, l'articolo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre gli articoli da 3 a 6

specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio e sanciscono l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI) all'Ufficio e ai suoi funzionari.

L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa.

Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio (immunità dalla giurisdizione, inviolabilità degli edifici e della sede nonché dell'archivio).

L'articolo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio.

L'articolo 12 regola le esenzioni fiscali e doganali di cui gode l'Ufficio.

L'articolo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16).

L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 19 autorizza l'uso da parte dell'Ufficio delle insegne del Consiglio d'Europa.

L'articolo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.

L'articolo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio

d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è inoltre riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.

L'articolo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio.

L'articolo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio.

L'articolo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.

L'articolo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.

Gli articoli da 26 a 30 riguardano la durata, l'entrata in vigore e il rinnovo del Memorandum, nonché il recesso dallo stesso.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre gli articoli 3 e 4 concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli (C. 1767 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1767, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 »;

evidenziato come l'Accordo si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in

condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato (C. 1770 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1770, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 »;

evidenziato come l'Accordo sia volto a promuovere lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, dando impulso all'industria cinematografica delle due parti e contribuendo alla crescita econo-

mica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982 (C. 1814, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1814, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 », approvata dal Senato;

evidenziato come lo Scambio di note di cui si propone la ratifica apporti una modifica all'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo con legge n. 968 del 1982 (emendato con Scambio di note, con allegato Addendum, del 1995, ratificato e reso esecutivo con legge n. 12 del 1995), finalizzata ad incrementare da sette a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo;

evidenziato come la MFO, il cui quartier generale ha sede in Roma, sia un'operazione multinazionale che svolge attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai e che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra Egitto ed Israele, alla quale partecipano dodici nazioni e di cui l'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico (C. 1815, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1815, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 »;

evidenziato come il *Memorandum* di cui si propone la ratifica sia volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di coope-

razione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Esame emendamenti C. 1206-A 22

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 luglio 2019.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per

**ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
Esame emendamenti C. 1206-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Aeronautica	23
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Guardia Costiera	23
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017. C. 1814 Pacifico, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Aeronautica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Guardia Costiera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2019. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il

sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, osserva che lo scopo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, è quello di predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Esso, inoltre, mira anche a indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Ricorda che Turkmenistan in questi ultimi anni ha avviato una linea di dialogo e cooperazione con i principali attori della comunità internazionale e che l'Unione europea e la Cina sono stati gli interlocutori privilegiati del nuovo corso di politica

estera, che ha attirato ingenti investimenti nei settori dell'esplorazione, sfruttamento e trasporto delle risorse energetiche.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e dodici articoli.

In particolare, l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dello strumento pattizio.

L'articolo 3 riguarda le modalità della cooperazione che si svolgerà nei campi sicurezza militare e difesa; sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa; industria militare e della difesa; esportazione e importazione di armi nell'osservanza delle rispettive norme nazionali; cooperazione nel campo della politica di gestione del personale; formazione e addestramento; questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari; sanità militare; storia; eventi sportivi militari; altri settori di comune interesse. La cooperazione potrà inoltre includere visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti, incontri tra rappresentanti della Difesa; scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari e conferenze e supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa. È altresì previsto che le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa per l'implementazione della cooperazione militare, nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa.

L'articolo 4, paragrafo 1, disciplina la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, individuando le categorie di ar-

mamenti. Al riguardo, viene precisato che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito dell'Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Viene altresì precisato che i due Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi, senza l'assenso della parte cedente, il materiale acquisito nell'ambito dell'Accordo.

Sempre all'articolo 4, paragrafo 2, si specifica che le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere modalità quali ricerca scientifica, test e sviluppo, scambio di esperienze nel campo della tecnologia, produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti, supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 7 detta norme relative alla giurisdizione mentre l'articolo 8 prevede il risarcimento in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse.

L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate.

L'articolo 10 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità che vengano sottoscritti protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati.

Infine, l'articolo 12 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo e per la sua denuncia.

Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli che contengono le consuete clausole recanti l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) l'ordine di esecuzione (articolo 2) la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, che ammontano a 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, ascrivibili alle eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti da tenersi alternativamente nei due Paesi (articolo 3), l'invarianza finanziaria (articolo 4) e, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 5).

Alla luce di quanto rilevato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo RIXI (Lega), *relatore*, osserva che l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato

della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, è volto a consolidare la collaborazione in materia di sicurezza, nel comune intento di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

L'Accordo in esame fa seguito alla Dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due Paesi firmata nel 2012 e al successivo Memorandum d'intesa, siglato nel marzo del 2016, tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana, da una parte, e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani, dall'altra, sulla cooperazione nel settore della difesa, che ha posto le basi per la cooperazione nei settori di competenza delle forze terrestri, aeree e marittime e riguarda, tra i vari ambiti di intervento, le operazioni umanitarie e di soccorso, le operazioni di mantenimento della pace, la formazione e l'addestramento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che corredo il disegno di legge, il perfezionamento dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore, anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi. A questo proposito l'articolo IV dell'Accordo elenca le tipologie di materiali che saranno oggetto della cooperazione tra le Parti e stabilisce, inoltre, che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, le attività di *procurement* ivi disciplinate avverranno in accordo con i principi della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione di materiali di armamento.

Infatti, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svol-

gere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle previste dalla citata legge n. 185 del 9 luglio 1990.

L'Accordo si compone di undici articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo I enuncia gli obiettivi: esso intende fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore. È previsto che le Parti individuino le aree di cooperazione allo scopo di realizzare la collaborazione e stabiliscano un dettagliato processo per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari.

L'articolo II prevede che l'attuazione dell'Accordo avvenga tramite intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia.

L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui principi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza. È previsto, inoltre, che ciascuna Parte offra sostegno all'altra in ogni fase del processo dell'eventuale acquisizione di materiali e servizi prodotti da un'industria nazionale.

L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. La norma stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali.

Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.

L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non pre-

vede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.

L'articolo VII disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, che avverrà nel rispetto delle normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati, specificando che la regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nella disposizione in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano.

L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.

Infine, l'articolo XI contiene le disposizioni finali dell'Accordo.

Il disegno di legge di Ratifica si compone di cinque articoli: l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo, pari a euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019; seguono, all'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria – ad esclusione degli oneri di cui all'articolo 3 – e all'articolo 5 la disposizione di entrata in vigore della legge.

In conclusione, ribadisce la rilevanza della ratifica di tale Accordo e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

C. 1814 Pacifico, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marianna IORIO (M5S), *relatrice*, osserva che lo Scambio di Note tra Governo italiano e la *Multinational Force and Observers* (MFO) apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia, stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 968 del 1982 ed emendato con un Addendum nel 1995.

La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

Ricorda che il citato comma 2, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta nel 1995.

La *Multinational Force and Observers* (MFO) – il cui quartier generale è a Roma – è un'organizzazione internazionale indipendente, istituita nel 1981, per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di pace di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti, Egitto e Israele e confermati dal Trattato di pace del 1979 con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la guerra dei sei giorni nel 1977.

Il personale che ne fa parte – circa 1.700 unità di personale militare e civile – proviene da dodici nazioni. Al finanzia-

mento del MFO contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti e altri *Contributing Nations*.

L'Italia – che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO sin dalla sua istituzione – è il quarto Paese contributore in termini di uomini. L'attuale contributo nazionale è fissato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXVI n. 2 – scheda n. 31/2019), che ha confermato per l'anno 2019 un volume massimo di 75 militari e 3 mezzi navali, attualmente all'esame della Camera.

In particolare, il contingente militare italiano ha il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso, e di riportare possibili violazioni dell'articolo 5 del Trattato di pace tra Egitto e Israele. Tale compito viene assicurato con tre pattugliatori costieri classe Esploratore, che costituiscono la *Coastal Patrol Unit* (CPU), unico contingente navale dell'MFO. Gli assetti navali della CPU svolgono inoltre i normali compiti istituzionali demandati alla Forza armata, fra cui il supporto alle autorità locali nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Il fabbisogno finanziario della partecipazione italiana alla missione riferito al 2019 è stimato in 6.392.575 euro.

Il nostro Paese ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione nel frattempo intercorsa e resa necessaria a seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza della regione del Sinai.

Segnala che il provvedimento in esame era contenuto in un più ampio disegno di legge della precedente legislatura (A.C. 4609), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. L'*iter* dell'iniziativa legislativa si era poi interrotto al termine dell'esame in Commissione esteri del Senato, in seguito alla conclusione della legislatura.

La proposta di legge oggi in esame, approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso (A.S. 961), riproduce la porzione del testo del disegno di legge governativo della passata legislatura, relativo al solo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO).

In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo. (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	30
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 3.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1 – sul quale la Commissione bilancio aveva già espresso il proprio parere nella seduta del 26 giugno scorso – presenta le nuove proposte emendative Cirielli 1.105 e Colletti 1.0101.

Al riguardo propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Cirielli 1.105, che non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Propone invece di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.0101, identico all'articolo aggiuntivo Vitiello 1.01, sul quale la Commissione bilancio, nella citata seduta del 26 giugno, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di turismo.

C. 1698-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2019.

Il viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che al fine della predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento, richiesta nel corso dell'ultima seduta, si è in attesa della verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del prov-

vedimento, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, nella seduta del 26 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in tale sede, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da predisporre nel termine di cinque giorni.

Segnala che la Commissione cultura, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 26 giugno 2019, approvando un emendamento all'articolo 2 che prevede, recependo osservazioni della Commissione Affari costituzionali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ai fini dell'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura debba essere acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere della medesima. Rileva che tale modifica non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione nella seduta del 26 giugno 2019.

Il viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che al fine della predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento si è in attesa di elementi informativi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16

novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) **Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sulla base della documentazione depositata nella precedente seduta dal rappresentante del Governo:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1476 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 8, che sostituisce l'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, per quanto riguarda gli oneri assi-

curativi per gli impianti, la possibile riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto non sembrerebbe suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato;

difatti l'ipotesi sugli importi da assicurare, che saranno non superiori a 140 milioni, con gradazione dei massimali da 70 a 140 milioni, è stata elaborata dall'ISPRA (oggi ISIN) sulla base delle conoscenze in materia, in relazione alla massima capacità di impatto del singolo impianto a causare danni;

pertanto appare remota la possibilità che possa essere ammesso un margine di errore qualora nella situazione di un incidente reale vi fossero elementi di maggiore impatto;

all'articolo 3, comma 9, che modifica l'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti, le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tale finalità non sono già impegnate per la prestazione di altre garanzie e le stesse non necessitano di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli;

all'articolo 3, comma 10, che aggiunge un ulteriore comma 3 all'articolo 23 della legge n. 1860 del 1962, l'istituzione di una sezione informativa sui siti internet dei Ministeri interessati (MISE e MATTM) sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria, al fine di imputare la riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al vigente bilancio triennale 2019-2021;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: delle proiezioni;

sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 *con le seguenti:* bilancio triennale 2019-2021;

sostituire le parole: per l'anno 2018 *con le seguenti:* per l'anno 2019 ».

Il viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, concernente i poteri del Ministro dell'interno in materia di navigazione nel mare territoriale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, relativo all'inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione, evidenzia preliminarmente che la norma reca oneri, pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti, dalla medesima disposizione, al prefetto territorialmente competente. Al riguardo, reputa necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei predetti oneri nonché elementi di valutazione riguardo alla configurazione degli stessi come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dalla custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate in base al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico di cui al del decreto legislativo n. 286 del 1998, pari a 500.000 euro per il 2019 e a un milione di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale – poteri procure distrettuali e intercettazioni preventive – evidenzia preliminarmente che la disposizione estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive – previste dall'articolo 51 del codice di procedura penale – alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, fattispecie le cui ipotesi aggravate già ricadono nell'ambito di applicazione del previgente testo dell'articolo 51 del codice di procedura penale. Al riguardo prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, circa la neutralità finanziaria di tale estensione. In particolare la relazione

tecnica riferisce che, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, alla stessa si potrà far fronte con una rimodulazione delle attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari e che l'incremento – che si attende di modesta entità – delle attività connesse alle suddette intercettazioni potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente, nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia.

Pur considerando la predetta rimodulazione di attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari, andrebbe a suo parere acquisita conferma che, in particolare nella fase di prima applicazione delle disposizioni, le procure distrettuali possano usufruire delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, riguardante il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, rileva che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (euro 500.000 per il 2019, di euro 1.000.000 per il 2020 e di euro 1.500.000 per il 2021). La copertura dei summenzionati oneri viene disposta a valere su quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, che costituisce, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999, una delle fonti di alimentazione del « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura ». Al riguardo prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica che evidenziano, per il 2019, un saldo positivo tra le entrate annuali e le risorse impegnate a normativa vigente, prefigurabile in proiezione anche per il 2020. Rileva che non sono esplicitati i dati riferiti al 2021; inoltre gli importi indicati riguardano lo stato attuale degli impegni, alcuni dei quali variabili annualmente: ritiene che andrebbe quindi acquisita conferma che l'utilizzo previsto dalle norme in esame sia

compatibile con finalità cui le risorse in questione risultano già destinate in base alla previgente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, nell'autorizzare la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per il concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impegno sul territorio nazionale, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999, che restano acquisite all'erario.

In proposito ricorda che tali entrate sono quelle derivanti dal contributo corrispondente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto destinate, ai sensi della sopra citata disposizione, al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive, istituito presso il Ministero dell'interno. Rileva che dette entrate confluiscono nel capitolo 3410 dello stato di previsione dell'entrata, con una previsione, per il triennio 2019-2021, di circa 40,5 milioni di euro per il 2019 e di circa 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, preso atto che, come riportato nella relazione tecnica, le entrate relative all'anno 2019 risulterebbero superiori agli utilizzi delle medesime entrate previsti da disposizioni previgenti, giudica opportuno che il Governo confermi che anche per gli anni 2020 e 2021 si possa prevedere che l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al presente articolo 4, sia compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive,

dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico, e dell'articolo 7, recante ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico, non formula osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, concernente le assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, evidenzia che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratti a termine fino a 800 unità di personale (600 con trattamento corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato di area II F2 e 200 col trattamento del personale a tempo indeterminato di area I F2). Osserva che l'assunzione viene disposta per la durata di un anno solare (dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2020) e che gli oneri assunzionali sono quantificati in euro 3.861.324 per il 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020, con copertura a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo amministrativo. In proposito prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica: in merito ai buoni pasto, andrebbero comunque a suo avviso esplicitati i motivi per i quali siano state calcolate 99 giornate utili. Inoltre, stante la formulazione della norma, ritiene che andrebbe confermato che le risorse in questione siano da considerare come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, quantificati in 3.861.324 euro per il 2019 e in 27.029.263 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, fa presente che il citato Fondo presenta per l'anno 2019 la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale emerge che proprio nei giorni successivi all'emanazione

del decreto-legge in esame sono state sottratte dal citato fondo le risorse necessarie a far fronte agli oneri recati dall'articolo in commento e dall'articolo 10, comma 2. Al riguardo reputa comunque necessario che il Governo assicuri che il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi all'anno 2020 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione di dati personali, non formula osservazioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, riguardante il presidio del territorio in occasione delle Universiadi di Napoli, evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (con 500 unità militari per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019) del contingente impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. « Operazioni strade sicure »). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.214.141 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo. Al riguardo, osserva che la norma, per un verso, individua un contingente di personale da impiegare definito in misura fissa (500 unità aggiuntive) e, per altro verso, dispone che il predetto impiego sia consentito nell'ambito di specifici limiti di spesa. Pertanto, pur rilevando che la formulazione della norma così come i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica siano complessivamente analoghi a quelli desumibili dai precedenti interventi di proroga e rifinanziamento dell'« Operazione strade sicure » [da ultimo l'articolo 1, comma 688, della legge bilancio 2018 e l'articolo 27 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto sblocca cantieri) convertito in legge dalla legge 14 giugno 2019, n. 55], per quanto attiene al tenore letterale della norma, evidenzia che, al

fine del rispetto dei limiti di spesa indicati, l'utilizzo del personale in questione dovrebbe intendersi « fino » al limite delle 500 unità indicate. In proposito andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale delle Forze armate in occasione dell'Universiade Napoli 2019, pari a 1.214.141 euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante disposizioni sui soggiorni di breve durata, non formula osservazioni, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, non formula osservazioni, essendo il maggior onere limitato alle dotazioni (2 milioni di euro per il 2019) del fondo istituito dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, il comma 3 dell'articolo 12 provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, prende atto che l'onere di cui al presente

articolo 12 deriva da impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori, come indicato nella relazione tecnica.

Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 12 prevede la possibilità di incrementare il Fondo di premialità con un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

In proposito, ferma restando l'opportunità che il Governo assicuri che l'utilizzo degli eventuali ulteriori risparmi che si dovessero realizzare rispetto a quelli indicati dall'articolo 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno già previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare in relazione all'articolo 12, comma 2, in considerazione del fatto che il Fondo di premialità potrà essere incrementato solo qualora dalla revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e per l'accoglienza dei migranti si dovessero realizzare risparmi eccedenti quelli indicati dal citato comma 767.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 13 a 17, concernenti il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme in esame.

Il viceministro Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confabitare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)

36

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti di Confabitare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 89 (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione esamina oggi, per i contenuti di sua competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento si strut-

tura in tre capi, i quali vertono rispettivamente in materia di contrasto dell'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; di potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Dopo aver premesso che la competenza della VII Commissione è piuttosto indiretta, segnala che aspetti di interesse sono innanzitutto nell'articolo 10, che detta misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019.

Ricorda che dal 3 al 14 luglio 2019 si svolgerà a Napoli la XXX Universiade, competizione aperta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. Al riguardo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto la nomina di un commissario straordinario, individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019, con il compito, tra gli altri, di predisporre un piano degli interventi connessi allo svolgimento della manifestazione. Gli interventi previsti nel piano approvato sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale. Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi è stata costituita una cabina di coordinamento, composta dal commissario straordinario, dal Presidente della Regione Campania o da un suo delegato, dai sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati, nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, dai presidenti di FISU, CUSI, CONI o un suo delegato, e dal presidente dell'ANAC o da un suo delegato. La consegna delle opere doveva avvenire entro il 31 maggio 2019 (salvo per quelle che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo). A questi fini è stata autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. È previsto che al termine delle Universiadi le opere realizzate restino acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.

L'articolo 10 del decreto in esame reca misure a tutela dell'ordine pubblico, che interessano la Commissione solo in quanto connesse a un evento sportivo. In particolare, l'articolo integra di 500 unità il contingente di personale militare impiegato nel quadro della cosiddetta «operazione strade sicure» da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019. Il personale militare si occupa di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

L'articolo 11 introduce due nuove fattispecie di ingresso di stranieri in Italia tra quelle per le quali non è necessario il permesso di soggiorno (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi): le due nuove fattispecie sono la missione e la gara sportiva. La semplificazione delle procedure di accesso di stranieri che entrano in Italia per gare sportive o per missione è stata disposta – come si legge nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge – in considerazione del prossimo svolgimento delle Universiadi di Napoli, per le quali si prevede una partecipazione di 8.000 atleti, più i loro *staff*. Tale afflusso di persone, qualora si dovesse procedere al rilascio dei permessi di soggiorno per gli atleti, per gli accompagnatori e per i giornalisti, comporterebbe in capo alla questura di Napoli un onere amministrativo assai gravoso. Rimane immutato l'obbligo per gli stranieri di acquisire il visto d'ingresso.

Gli articoli da 13 a 17, che costituiscono il Capo III del decreto-legge, dettano disposizioni per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il decreto ha anticipato l'entrata in vigore di disposizioni inserite anche nel disegno di legge del Governo n. 1603-ter, che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Le disposizioni in questione sono finalizzate principalmente alla tutela dell'ordine pubblico e riguardano quindi la VII Commissione solo indirettamente, in quanto collegate ad eventi sportivi.

In estrema sintesi, attraverso le disposizioni di questo capo III, il decreto-legge interviene sulla disciplina del cosiddetto

DASPO (divieto di accesso alle competizioni sportive), per ampliarne la portata; estende inoltre agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele già previste per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, imposto alle società sportive, di attribuire titoli di accesso o altre agevolazioni ai soggetti destinatari di DASPO o di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati, nonché di contrattare con gli stessi; interviene sul Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; rafforza le misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; e amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. In particolare, questo articolo 17 modifica il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno del cosiddetto « bagarinaggio », eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa. La disposizione chiarisce inoltre che il divieto opera nei confronti sia delle persone fisiche sia degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Daniele BELOTTI (Lega) preannuncia l'intenzione di presentare alle Commissioni competenti in sede referente emendamenti volti a introdurre la possibilità, per i soggetti colpiti da DASPO o comunque responsabili di azioni per i quali è prevista l'adozione di un DASPO, di svolgere lavori socialmente utili a fini di riabilitazione. Ritiene, infatti, che questo tipo di sanzione costituisca per i giovani un insegnamento più forte e più utile che non il DASPO.

Andrea ROSSI (PD), dopo aver osservato che il contenuto degli articoli da 13 a 17 del decreto-legge è di grande interesse per la VII Commissione, anche perché riproduce sostanzialmente quello degli articoli stralciati dal testo iniziale del disegno di legge sull'ordinamento sportivo C. 1603, esaminato da questa Commissione, e confluiti nel disegno di legge C. 1603-ter, all'esame della Commissione Giustizia, chiede che l'espressione del parere sul decreto-legge in titolo non avvenga nella seduta corrente, in modo che i commissari abbiano più tempo per studiare il provvedimento. Infatti, pur condividendo lo spirito della maggior parte delle disposizioni, ritiene che il decreto-legge meriti un approfondimento attento.

Giorgia LATINI, *presidente*, concorde la relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2019.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Melicchio, ha svolto la relazione introduttiva e ha proposto di esprimere parere favorevole.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, riformula la sua proposta di parere, inserendo un'osservazione, che tiene conto di quanto evidenziato nel dibattito dal deputato Mollicone (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina PATELLI (Lega), *relatrice*, riferisce che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione tra i due Paesi firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge 6 marzo 1996, n. 140. L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 10 articoli.

L'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.

L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici, mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.

L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale. In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale, specificamente agli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.

L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli. La Commissione potrà riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore.

L'articolo V prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. Le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.

L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione

saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.

Gli articoli da VII a X contengono disposizioni di carattere generale relative ad eventuali controversie tra le parti, alle modalità di revisione dell'Accordo e agli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, oltre all'entrata in vigore dell'Accordo che rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli II e IV – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri eventualmente relativi all'articolo VIII si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI) rappresenta il generale apprezzamento del suo gruppo per ogni provvedimento che, prefigurando un rafforzamento della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, dia rilievo alla dimensione internazionale della ricerca: aspetto, a suo avviso, poco considerato e curato in Italia. Auspica che, in futuro, accordi analoghi ricevano maggiori finanziamenti, in quanto si tratta di iniziative che creano più opportunità per i giovani ricercatori e i giovani laureati italiani. Conclude preannunciando il voto favorevole di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola ACUNZO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Affari esteri concerne l'Accordo sottoscritto con la Bulgaria nel 2015 in materia di coproduzione cinematografica ed audiovisiva. L'Accordo è volto a rinnovare e rafforzare i rapporti bilaterali in questo campo stabiliti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1967, allargandoli al settore audiovisivo, e a promuovere altresì ulteriormente lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, per dare impulso all'industria cinematografica delle due parti, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che le Parti hanno reciprocamente manifestato l'intento di addivenire a un testo che si rivolgesse maggiormente alle moderne richieste provenienti dal mondo cinematografico, conformandosi ai mutamenti normativi intervenuti nel settore. In tal senso, si è data attuazione all'esigenza di pervenire a un nuovo testo in sostituzione del precedente Accordo del 1967.

L'Accordo è composto da un preambolo, da 18 articoli e da un Allegato. Nel descrivere il contenuto dell'Accordo, mi soffermerò solo su alcuni articoli, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione preparata dal Servizio Studi.

L'articolo 3 equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, assicurando, per esse, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni

per le opere nazionali, e precisando l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale.

L'articolo 7 determina, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, riconoscendo l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea. Precisa altresì che soltanto in casi eccezionali può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico o artistico di cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea.

L'articolo 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, stabilendo che esse possono variare dal 20 per cento all'80 per cento del totale delle spese di ciascuna produzione.

L'articolo 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica; precisa, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara.

L'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva.

L'articolo 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale nonché in manifestazioni ed eventi in generale si deve contraddistinguere l'opera con la dicitura «coproduzione italo-bulgara» o «coproduzione bulgaro-italiana».

L'articolo 15 prevede che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione, laddove tale partecipazione sia paritaria sarà presentata dal regista dell'opera.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definen-

done i compiti e le funzioni. La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi.

L'articolo 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto da una delle Parti. Stabilisce altresì che il presente Accordo sostituisce e annulla il precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Sofia il 29 luglio 1967.

L'Allegato contiene le «Norme di procedura» che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 luglio 2019. – Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Atto n. 89.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il primo termine di regolamento per l'espressione del parere scade il 15 luglio, chiarendo che, in caso di necessità, la Commissione potrà chiedere al Presidente della Camera una proroga di dieci giorni. Ricorda quindi che lo schema di decreto è assegnato anche alla Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Avverte, infine, che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter intervenire alla seduta.

Michele NITTI (M5S), *relatore*, riferisce che lo schema di regolamento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo, reca norme in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Ricorda che, in base alla riforma operata dalla legge n. 508 del 1999, il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è composto dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dagli Istituti superiori di studi musicali che comprendono i conservatori e gli *ex* istituti musicali pareggiati oltre alle 27 istituzioni autorizzate a rilasciare titoli AFAM.

Ricorda, inoltre, che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è stato istituito dall'articolo 3 della legge 508 del 1999, quale organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, ne ha poi disciplinato composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti. La relazione governativa che accompagna lo schema di decreto in esame precisa che un intervento normativo si rende necessario in quanto l'organo è decaduto: questo dopo diverse proroghe della sua scadenza (di cui l'ultima fino al 31 dicembre 2012), resesi necessarie per garantire continuità alla sua azione in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore. Precisa che, nella XVII legislatura, era stato presentato dal Governo alle Camere – per l'acquisizione del parere parlamentare – uno schema di decreto ministeriale (atto del Governo n. 42) recante modifiche al citato decreto ministeriale n. 236 del 2005, sulle modalità di nomina e composizione del CNAM. Su tale schema di decreto la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la 7^a Commissione del Senato non si è invece espressa. Il Consiglio di Stato si è espresso su detto schema con parere 2401 del 2013. L'*iter* di quello schema di decreto non si è poi perfezionato, per ragioni che la relazione del Governo non chiarisce.

Al fine di non paralizzare il settore, la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 27, ha stabilito di rendere efficaci le decisioni pur in assenza dell'organo tecnico previsto. Nelle more della ridefinizione del CNAM, il Decreto del Capo Dipartimento n. 2326 del 19 ottobre 2015 ha istituito una « Commissione di esperti per la valutazione degli ordinamenti didattici AFAM ».

Lo schema di regolamento in esame – a differenza del precedente schema di cui al citato atto del Governo n. 42 della XVII legislatura – non procede attraverso novelle al decreto ministeriale n. 236 del 2005, ma propone una rielaborazione del regolamento, abrogando quindi espressamente il citato decreto ministeriale n. 236.

Il provvedimento si compone di 13 articoli e una Tabella A allegata, che raggruppa i diversi settori disciplinari.

L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel regolamento.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 236 sulle competenze del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale quale organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

L'articolo 3 disciplina la composizione del CNAM apportando molte novità rispetto alla normativa vigente. In particolare, si riscontrano una riduzione del numero dei componenti, che passano da 34 a 24; l'eliminazione dei rappresentanti designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN); il superamento della distinzione tra docenti di prima e di seconda fascia; l'aumento da tre a quattro anni della durata in carica dell'organo (analogamente a quanto previsto per il CUN) e la possibilità di riconferma dei componenti per un altro mandato consecutivo; la previsione della presenza dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli; la decadenza dall'incarico di componente in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive; l'introduzione di soglie di validità delle sedute e di *quorum* strutturali. In dettaglio, i componenti sono 24, di cui 22 elettivi (tra docenti, non docenti e studenti) e 2 designati dal Ministro (comma 1). L'articolo individua quindi le differenti rappresentanze elettive (comma 2) e disciplina le incompatibilità e i casi di decadenza dal mandato.

L'articolo 4 detta norme sul funzionamento del CNAM, precisando che l'organo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, su impulso del presidente, e che deve rendere i suoi pareri entro trenta giorni dalla richiesta, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine è ridotto alla metà. Il Consiglio deve adottare un regolamento interno per definire le modalità di funzionamento. Si prevede inoltre che, nel caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti o di altre circostanze che rendano impossibile il funzionamento

dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, sciogla il CNAM e indica le elezioni per il suo rinnovo.

Gli articoli da 5 a 10 disciplinano le modalità di elezione dei componenti del CNAM, dettando disposizioni su elettorato attivo e passivo, modalità e procedure per l'individuazione delle candidature, modalità di voto, costituzione e compiti della commissione elettorale centrale istituita presso il Ministero, operazioni di scrutinio di voto, proclamazione degli eletti e indizione delle elezioni.

L'articolo 11 disciplina la costituzione del CNAM e prevede che, acquisite le risultanze delle elezioni, entro trenta giorni dalla loro conclusione, il Ministro nomina i componenti la cui designazione è di sua competenza.

L'articolo 12 abroga – come anticipato – il decreto ministeriale n. 236 del 2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento in esame.

L'articolo 13 stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede al relatore di precisare se, a suo avviso, le disposizioni recate dal provvedimento, in particolare la riduzione del numero dei componenti del CNAM, possano essere utili a sanare la difficile situazione in cui versano le AFAM.

Michele NITTI (M5S), *relatore*, sottolinea che le norme in esame sono state a lungo auspiccate dal Consiglio di Stato, che si è espresso in senso favorevole, specialmente in relazione alla riduzione del numero dei componenti, che si accompagna ad una razionalizzazione dei rappresentanti per settori di competenza.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (C. 1640 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 1640 Governo, recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

evidenziato che le relazioni bilaterali del Qatar con l'Italia – come con altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito – stanno registrando una fase di intensificazione e che alcuni atenei italiani (Università per Stranieri di Siena, Università di Sassari, Milano Statale, Milano Politecnico, Venezia e Università di Roma Tor Vergata) hanno già stipulato accordi bilaterali con università del Qatar,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti l'opportunità – nel contesto dell'attuazione dell'accordo in esame e alla luce del ruolo chiave che il Qatar ha assunto nella regione, anche grazie ad una rete di alleanze di carattere geopolitico con i maggiori partner occidentali e regionali, in un'area segnata da instabilità, conflitti, terrorismo internazionale ed altri fenomeni criminali di tipo transnazionale, come il traffico di esseri umani e di armamenti – di rafforzare il legame di cooperazione bilaterale nel contrasto e nella prevenzione del terrorismo di matrice jihadista e per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra e Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare (ASPESI)

46

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra e Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare (ASPESI).

Le audizioni si sono svolte dalle 13.40 alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Samsung Electronics Italia (*Svolgimento e conclusione*) 47

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 48

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dei Relatori*) 56

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 59

ALLEGATO 3 (*Proposte di riformulazione degli emendamenti*) 60

Sull'ordine dei lavori 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Samsung Electronics Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che

mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio BOSIO, *direttore di soluzioni e prodotti di Samsung Electronics Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Giorgio MULÈ (FI) e Paolo Nicolò ROMANO (M5S).

Antonio BOSIO, *Direttore di soluzioni e prodotti di Samsung Electronics Italia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Samsung Electronics Italia per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 11.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che il deputato Carlo FIDANZA, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, non fa più parte della Commissione, in quanto cessato dal mandato parlamentare a seguito dell'elezione al Parlamento europeo.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2019.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che la deputata Bruno Bossio ha sottoscritto l'emendamento Rotta 3.42 e il deputato Rotelli ha sottoscritto l'emendamento Fianza 5.35.

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, restando accantonati gli emendamenti Maccanti 3.9, Rotta 3.42, Bergamini 3.45, 3.100 dei Relatori, Scagliusi 3.24, Mulè 3.25, Bergamini 3.51, 3.31, 3.53, 3.54 e Maccanti 3.41.

Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 5.100, 6.100, 6.101, 6.102 e 7.100, per i quali il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna (*vedi allegato 1*).

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, anche a nome del relatore Donina, esprime parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e ne propone l'accantonamento; propone l'accantonamento degli emendamenti Rosso 4.2 e Paita 4.3, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.4 e 4.5 e Nobili 4.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ficara 4.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Bergamini 4.6, e propone l'accantonamento dell'emendamento Rosso 4.9 e dell'emendamento Rosso 4.10, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); conseguentemente propone l'accantonamento degli emendamenti Bergamini 4.11, Rosso 4.12 e 4.13, Fianza 4.14, Rosso 4.15, 4.16 e 4.17. Esprime parere contrario sull'emendamento Stumpo 4.18, sugli identici emendamenti Stumpo 4.19 e Bergamini 4.20 e sull'emendamento Sozzani 4.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 4.22, per il quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime parere contrario sugli emendamenti Fianza 4.23, Bergamini 4.24 e 4.25 e Rosso 4.26. Propone l'accantonamento degli emendamenti

Rosso 4.27 e Bergamini 4.28, per i quali propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.29, 4.30, 4.33, 4.31, 4.32 e 4.34. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Barzotti 4.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.36 e 4.38, Bergamini 4.37, Rosso 4.39 e 4.40, Nobili 4.41, Rosso 4.42 e 4.43, Cenni 4.44, Fidanza 4.45, Rosso 4.46 e Bergamini 4.47.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 5.4 e Schullian 5.5, 5.6 e 5.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.100 dei relatori ed invita conseguentemente i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Incà 5.7, Plangger 5.8 e Schullian 5.9, in quanto superati dall'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.11, Cenni 5.13, Nardi 5.14, Zanella 5.12 e Schullian 5.15. Esprime un orientamento favorevole sugli identici emendamenti Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19, riservandosi di presentare una riformulazione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pentangelo 5.20, Paita 5.21 e Fidanza 5.22; esprime un orientamento favorevole sull'emendamento Spessotto 5.23, riservandosi di presentare una riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fidanza 5.24 e Gariglio 5.26. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pentangelo 5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paita 5.30 e Rosso 5.32 nonché sull'emendamento Mulè 5.31. Propone l'accantonamento, anche ai fini di una successiva riformulazione, degli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34 e Fidanza 5.35. Invita al ritiro dell'emendamento Spessotto 5.36 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mulè 5.38 e 5.37, mentre esprime parere favorevole sull'emen-

damento Maccanti 5.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Butti 5.40, Marco Di Maio 5.42, Baldelli 5.43, 5.44, 5.45 e 5.47, nonché sugli emendamenti Schullian 5.50 e 5.51.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Bergamini 6.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Bergamini 6.2. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Bergamini 6.3 e Fidanza 6.4, sugli identici emendamenti Fidanza 6.6 e Squeri 6.7, sugli identici emendamenti Mandelli 6.8 e Del Barba 6.9, sugli emendamenti Nardi 6.5, Bergamini 6.11, 6.10 e 6.12. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100 dei relatori, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 6.13 e Mandelli 6.14. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.101 dei relatori e conseguentemente invita al ritiro dell'emendamento Scagliusi 6.15, in quanto superato dall'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Squeri 6.16 e Fidanza 6.21. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.102 dei relatori e conseguentemente invita al ritiro degli identici emendamenti Maccanti 6.22 e Fidanza 6.24 e dell'emendamento Grippa 6.23, in quanto superati dal contenuto dell'emendamento dei relatori. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 6.27 e propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 6.28, in vista di una successiva riformulazione.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Fidanza 7.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 dei relatori.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Moretto 8.1 ed esprime un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, di cui propone l'accantonamento in vista di una successiva riformulazione. Esprime parere

contrario sugli articoli aggiuntivi Bergamini 8.03, Pentangelo 8.04, 8.05, 8.06 e 8.07.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime infine parere favorevole sull'emendamento Termini 9.1.

Simone BALDELLI (FI) osserva che, dal momento che sono stati dati i pareri riferiti a tutti gli emendamenti presentati, risulta necessario distribuire anche le proposte di riformulazione riferite a tutti gli emendamenti successivi all'articolo 4, tra le quali assume particolare rilievo quella relativa all'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, al fine di poter stabilire l'atteggiamento che il suo gruppo dovrà assumere nei confronti del provvedimento nel suo complesso.

Roberto ROSSO (FI) chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare i pareri espressi dai relatori sugli emendamenti presentati e al fine di esaminare le riformulazioni proposte.

Mauro ROTELLI (FdI) dichiara di condividere la richiesta formulata dal collega Rosso di una breve sospensione della seduta, al fine di valutare i pareri e le riformulazioni proposte dai relatori.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.50.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto ROSSO (FI) nel sottolineare come vi siano rilevanti questioni da esaminare nell'ambito degli emendamenti riferiti all'articolo 8 insiste, affinché siano distribuite le riformulazioni proposte dai relatori al fine di poter valutare la posizione complessiva del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, in qualità di relatore e anche a nome del collega Donina, propone di procedere all'esame degli emendamenti e delle riformulazioni articolo per articolo e di prevedere un'eventuale sospensione della seduta al fine di consentire ai gruppi la possibilità di esaminare le eventuali riformulazioni più complesse.

Roberto ROSSO (FI) insiste perché sia messa in distribuzione la riformulazione elaborata dai relatori sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02.

Diego SOZZANI (FI), nel ricordare lo spirito costruttivo che ha animato i lavori del Comitato ristretto, chiede alla Presidenza di mettere a disposizione tutte le riformulazioni elaborate dai relatori al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del loro contenuto, dal momento che vi sono diverse questioni tecniche che necessitano di una valutazione approfondita.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, ribadisce l'opportunità che la Commissione in questa fase prosegua nell'esame degli emendamenti, decidendo l'eventuale accantonamento delle riformulazioni più complesse.

Roberto ROSSO (FI) ribadisce la necessità che sia data ai gruppi parlamentari la possibilità di valutare con attenzione le riformulazioni al fine di poter decidere la loro posizione al riguardo.

Elena MACCANTI (Lega) desidera sottolineare che vi sono certamente alcune questioni delicate sulle quali occorre sciogliere ancora alcuni nodi irrisolti, quali ad esempio il contenuto dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, che verte sulla stessa materia disciplinata dalla proposta di legge Baldelli C. 680 in corso di esame presso la Commissione. Dichiara pertanto la disponibilità della maggioranza a proseguire nell'esame degli articoli, prevenendo altresì eventuali approfondimenti che si dovessero rendere necessari nel

corso dell'esame medesimo. In particolare, osserva che occorre dare una risposta al Gruppo Forza Italia, oltre che sulla questione della proposta di legge del collega Baldelli, sulla questione dei veicoli condivisi, affrontata da un emendamento a prima firma Mulè.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea che la Commissione non solo deve risolvere una questione di metodo, ma deve anche chiarire come intende regolare i rapporti tra maggioranza ed opposizione. Nel ricordare che la proposta di legge a sua prima firma è stata espunta dal calendario dei lavori della Commissione, evidenzia un mutamento assai repentino della posizione del Governo, che in precedenza aveva ritenuto che la questione sugli ausiliari della sosta non dovesse essere affrontata nell'ambito del codice della strada. Il rappresentante del Governo esprime invece oggi un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, che, proprio nel corso dell'esame di una mini-riforma del codice della strada, prevede un intervento normativo di segno diametralmente opposto a quello della citata proposta di legge. Ribadisce quindi la necessità, anche alla luce dei pareri espressi dai relatori, di conoscere tutte le riformulazioni elaborate, preannunciando, in caso contrario l'ostruzionismo da parte del gruppo di Forza Italia. Infine invita la maggioranza a riflettere sul metodo scelto per l'esame delle modifiche al codice della strada.

Davide GARIGLIO (PD), nel sottolineare come il gruppo del Partito Democratico abbia fin qui tenuto un comportamento di collaborazione, nonostante le perplessità sulla scelta di procedere con modifiche puntuali al codice della strada, suggerisce che in questa fase ci si preoccupi di risolvere tutte le questioni ancora in sospeso relative agli emendamenti presentati al fine di rendere utili i lavori della Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, ricorda che durante la settimana appena conclusa si è svolta un'utile

interlocuzione tra i gruppi sulle questioni ancora rimaste in sospeso. Nel ribadire l'interesse sei gruppi di maggioranza a giungere rapidamente all'approvazione delle proposte in esame, propone di procedere alla distribuzione di tutte le riformulazioni degli emendamenti già elaborate e di proseguire nei lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI) chiede alla Presidenza di conoscere nel dettaglio quali riformulazioni saranno poste in distribuzione.

Raffaella PAITA (PD) chiede conto della riformulazione dell'emendamento Rotta 3.42 di cui è cofirmataria.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che saranno messe a disposizione della Commissione tutte le proposte di riformulazione elaborate dai relatori.

Simone BALDELLI (FI) insiste perché la Presidenza conceda ai gruppi la possibilità di esaminare con attenzione le riformulazioni elaborate dai relatori e rinvi la seduta, anche la fine di evitare un dibattito di tipo ostruzionistico da parte del suo gruppo.

Raffaella PAITA (PD) si associa alla richiesta di rinvio della seduta del collega Baldelli, al fine di mantenere l'obiettivo di approvare un testo ampiamente condiviso.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) giudica non corretto da parte delle opposizioni la richiesta di rinvio dei lavori della Commissione, dal momento che i relatori hanno espresso i pareri su tutti gli emendamenti presentati e stanno per essere messe in distribuzione tutte le riformulazioni fin qui elaborate.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, nel ribadire la disponibilità dei relatori a mettere a disposizione dei commissari tutte le riformulazioni presentate, non trova comprensibile la richiesta di

rinvio dei lavori della Commissione, dal momento che nei giorni passati si è svolta una soddisfacente interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari. Nel ribadire la proposta di accantonare tutti gli emendamenti riformulati, ritiene che la Commissione possa proseguire i suoi lavori.

Passando all'esame degli emendamenti, avverte che gli emendamenti Scagliusi 4.1, Rosso 4.2 e Paita 4.3 devono ritenersi accantonati.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.4, che prevede che nelle zone pedonali tutti i velocipedi debbano essere condotti a mano. Chiede ai relatori l'accantonamento dell'emendamento in questione ai fini di una successiva valutazione.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, non ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento, dal momento che l'emendamento Rosso 4.4 affronta una materia assai diversa dagli emendamenti riferiti all'articolo 4 appena accantonati. Dichiarò che non risulta condivisibile il contenuto dell'emendamento Rosso 4.4, volto ad escludere le biciclette dalla circolazione nelle aree pedonali e a favorire nelle medesime aree la circolazione dei dispositivi per la micromobilità personale a propulsione elettrica, con riferimento ai quali è peraltro in corso, sulla base di una disposizione della legge di bilancio per il 2019 una sperimentazione.

Roberto ROSSO (FI) insiste per l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma, volto *in primis* a garantire la sicurezza dei pedoni. Dichiarò quindi di non condividere la scelta dei relatori, ricordando che, contrariamente al lavoro svolto nel Comitato ristretto, il tema della sicurezza dei cittadini non viene considerato con la dovuta attenzione, visto che nessun emendamento su questo tema è stato accolto.

Giorgio MULÈ (FI), nel ribadire l'importanza di una valutazione complessiva degli emendamenti da parte dei relatori,

ribadisce l'opportunità di un ulteriore approfondimento relativo alla circolazione dei velocipedi nell'ambito delle aree pedonali ivi compresi i mezzi a propulsione elettrica. Dichiarò quindi di non comprendere le ragioni del parere negativo dei relatori.

Simone BALDELLI (FI) intervenendo sull'emendamento Rosso 4.4 ritiene che la questione della circolazione dei veicoli elettrici nelle aree pedonali debba essere oggetto di un'ulteriore valutazione nel merito, anche alla luce della diffusione di nuove tipologie di veicoli.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento in esame, ricorda che in base al recente decreto ministeriale i nuovi veicoli per la mobilità personale sono oggetto di un'attenta sperimentazione nelle principali città, della quale occorre attendere l'esito prima di procedere a modificare il codice della strada.

Avverte altresì che sono in distribuzione le proposte di riformulazione degli emendamenti Termini 1.1, Bergamini 1.16, Zanella 1.22, Spessotto 1.12, Brambilla 1.28, Prestipino 1.27, Schullian 2.3, Maccantanti 3.41, Pentangelo 5.18, Fidanza 5.19, Spessotto 5.23, Baldelli 5.34, Fidanza 5.35, Schullian 6.28, dell'articolo aggiuntivo Gargiglio 8.02, nonché la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Rotta 3.42 (*vedi allegato 3*).

Diego SOZZANI (FI) evidenzia che il suo gruppo sta intervenendo sulla questione dei dispositivi di mobilità personale allo scopo di tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini. Insiste quindi per l'accantonamento dell'emendamento Rosso 4.4, ai fini di una valutazione più approfondita e di una eventuale riformulazione anche alla luce del recente decreto ministeriale in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.4.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rosso 4.5 deve intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nobili 4.7 ed approva l'emendamento Ficara 4.8 (vedi allegato 2).

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Bergamini 4.6, volto a rendere assimilabili ai velocipedi i pattini a rotelle, le tavole a spinta e gli acceleratori monoruota per i quali occorre stabilire quali siano gli ambiti dove è ammessa la circolazione.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO chiarisce che la marcia sui marciapiedi dei nuovi dispositivi di mobilità personale non è consentita e che il parere contrario sull'emendamento deriva dal fatto che la sperimentazione dei nuovi dispositivi deve ancora iniziare; sulla base dei risultati di tale sperimentazione si procederà quindi alle conseguenti modifiche al codice della strada. Si tratta in ogni caso di una materia sulla quale bisogna procedere con cautela, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi europei quali la Francia, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Diego SOZZANI (FI) ribadisce la finalità sottesa alla richiesta di equiparazione ai velocipedi dei nuovi dispositivi, che certamente non impedisce la sperimentazione prevista dalla legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.6.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Rosso 4.9, Rosso 4.10, Bergamini 4.11, Rosso 4.12, Rosso 4.13, Fidanza 4.14, Rosso 4.15, Rosso 4.16 e Rosso 4.17 devono ritenersi accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 4.18.

Roberto ROSSO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.20, ne illustra le finalità, sottolineando l'opportunità di non attribuire alla responsabilità del conducente

degli autobus anche il corretto posizionamento delle biciclette.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, evidenzia la ratio di tale modifica che è quella di prevedere a carico del conducente solo la responsabilità relativa alla verifica del corretto posizionamento negli appositi portabiciclette.

Giorgio MULÈ (FI) ricorda che la disciplina vigente per quanto riguarda i treni prevede la responsabilità in capo al passeggero, escludendo la responsabilità del conducente del treno; dichiara quindi di non comprendere le ragioni della scelta compiuta dai relatori per quanto riguarda i conducenti degli autobus.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, sottolinea che l'intento che i relatori si sono prefissi è proprio quello di uniformare la disciplina per il carico delle biciclette prevedendo la responsabilità del conducente solo ai fini della verifica mentre l'attività di carico e sistemazione deve intendersi attribuita a carico del viaggiatore.

Diego SOZZANI (FI) insiste sulla necessità di chiarire che nella norma non si vuole prevedere un aggravio a carico del conducente del veicolo e che la sistemazione delle biciclette si intende a carico del proprietario.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, ritiene che, anche sulla base della attuale formulazione dell'articolo 164 del codice della strada, risulti evidente che il termine conducente è riferito al veicolo e non alla bicicletta da posizionare.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo nel dibattito in corso che riguarda anche la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.22, richiama l'attenzione sul fatto che tale proposta sembra limitare la verifica da parte del conducente solo in alcune fermate, laddove sarebbe opportuno che nelle fermate in-

dicare sia direttamente esclusa la possibilità di caricare le biciclette sul mezzo. Ritiene inoltre insufficiente il riferimento al trasporto pubblico «urbano», che risulta talora indistinguibile dal trasporto pubblico suburbano. Invita pertanto i relatori ad un'ulteriore riflessione sulle criticità evidenziate.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Stumpo * 4.19 e Bergamini * 4.20.

Diego SOZZANI (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.21, che affronta il tema della responsabilità esclusiva dei proprietari delle biciclette.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, ribadisce che la responsabilità del carico delle biciclette è attribuita al proprietario, mentre la responsabilità della verifica è attribuita al conducente. Al fine di un'ulteriore riflessione sulle questioni sollevate, avverte quindi che gli emendamenti Sozzani 4.21 e Gariglio 4.22 devono ritenersi per il momento accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Fianza 4.23.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Bergamini 4.24, volto a rafforzare alcune norme di comportamento per i ciclisti, prevedendo fra l'altro che debbano procedere sempre in un'unica fila. È inoltre previsto il raddoppio degli importi delle relative sanzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.24.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Bergamini 4.25, volto a garantire che anche i ciclisti si attengano ad un comportamento idoneo a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. Chiede quindi di conoscere le ragioni del parere negativo espresso dai relatori.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, segnala che il parere contrario è dovuto all'accoglimento dell'emendamento Rosso 4.27, del quale i relatori hanno previsto una riformulazione al fine di contemperare gli interessi dei diversi utenti della strada.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Bergamini 4.25, evidenzia come esso sia volto a sopprimere la disposizione, prevista nel testo unificato, che consentirebbe ai ciclisti di procedere anche sulle corsie riservate agli autobus.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, ribadisce il parere negativo espresso dagli relatori, segnalando che nel testo unificato si prevede la mera facoltà degli enti locali di consentire la circolazione delle biciclette sulle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, invita i relatori ad un'ulteriore riflessione sulla riformulazione dell'emendamento Rosso 4.27, che, riferendosi alle corsie con binari tramviari a raso, rischia di circoscrivere eccessivamente la tipologia di corsie sulle quali è esclusa la circolazione delle biciclette.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, nel ribadire il parere contrario dei relatori sull'emendamento Bergamini 4.25, chiarisce che nella riformulazione proposta degli emendamenti 4.27 e 4.28 si fa riferimento ad arredi funzionali invalicabili, laddove nei delimitatori di cui al successivo emendamento 4.26 è compresa anche la segnaletica orizzontale.

La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 4.25.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.26, volto a consentire ai ciclisti l'uso di corsie riservate, purché non vi siano delimitatori di corsia o cordoli.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.26.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Rosso 4.27 e Bergamini 4.28 devono ritenersi accantonati ai fini di una successiva riformulazione.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento 4.29, volto ad introdurre l'obbligo di caschi omologati per i velocipedi, molto importante soprattutto in caso di uso da parte di minori. Chiede quindi alla Presidenza l'accantonamento dell'emendamento in esame, ai fini di una successiva riformulazione, segnalando come nel 2018 49 bambini sono morti in incidenti stradali, di cui ben 11 in bici-

cletta. Pur essendo vero che non tutti sarebbero stati salvati dal casco, sottolinea come siano molto più numerosi i minori vittime di incidenti in cui sono coinvolte le biciclette rispetto ai casi di morte per abbandono nei veicoli (8 negli ultimi 20 anni), evento quest'ultimo per il quale si è ritenuto necessario introdurre una nuova e specifica disciplina.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.29.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-ter, ovunque ricorrono, dopo le parole: « Spazio economico europeo » sono inserite le seguenti: « o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco »;

2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero im-

gnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che

ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia ».

5. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 21), primo periodo, sostituire le parole: da euro 422 a euro 1.697 con le seguenti: da euro 431 ad euro 1.734.

6. 100. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 101. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di re-

cepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2. »;

Conseguentemente:

sopprimere il numero 2);

sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione. »;

al numero 4), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.;

al numero 5, capoverso 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui al comma 8;

al numero 6, capoverso 11, dopo le parole: le concessioni aggiungere le seguenti: o le autorizzazioni;

sopprimere il numero 7);

al numero 8, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.;

aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

9) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Se nell'arco di

due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

10) al comma 17 le parole: « produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa » sono sostituite dalle seguenti: « alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13. »

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. 102. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021 e le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019 e sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.

7. 100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 50, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h ».

4. 8. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesso, Termini.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », le parole: « invalidi », « persone invalide », « disabili » e « persone disabili », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e le parole: « persona invalida » sono sostituite dalle seguenti: « persona con disabilità ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3), capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 01.

1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

1. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.

1. 16. Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire il capoverso g-bis) con il seguente:

g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.

1. 22. Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.

9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca. »

* **1. 12.** Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela

della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.

9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca. »

* **1. 28.** Brambilla, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.

9-quater. Nei casi di cui al comma 9-ter, i comuni, con deliberazione della giunta, possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca. »

* **1. 27.** Prestipino.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario. »

2. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 23:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma *4-bis*, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.

4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma *4-bis* è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.

2) al comma *13-bis*, primo periodo, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e *4-bis* ».

3. 42. Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 23:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis.* In deroga al comma 1, ultimo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4. »

2) al comma *13-bis*, dopo le parole: « dal comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o dal comma *7-bis* ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *7-bis*, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.

3. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).

4. 1. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficcaro, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesso.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. È denominata: « strada ad alta intensità ciclistica » la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:

« *31-bis)* itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica »;

2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:

52-bis) « strada senza traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

52-ter) « strada a basso traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

52-quater) « strada 30 »: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495; è considerata « strada 30 » anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;

4. 3. Paita.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. »;

2) al comma 15, le parole: « commi 2, 3 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3, *3-bis* e 8 »;

e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedisti, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedisti, i veicoli a motore deve compiere la

relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo.»

4. 10. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , il quale, nel caso di trasporto pubblico urbano, è tenuto a tale operazione esclusivamente nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.

4. 22. Gariglio, Paita.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.

*** 4. 27.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.

*** 4. 28.** Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter aggiungere il seguente:

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata « doppio senso ciclabile », è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.»;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dell'articolo 182, comma 9-quater del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, comma 9-quater.

4. 35. Barzotti, Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

* **5. 18.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

* **5. 19.** Fidanza, Rotelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione

dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.»

5. 23. Spessotto, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Termini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.

* **5. 27.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.

* **5. 28.** Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.

*** 5. 29.** Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:

01) al comma *1-bis*, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « In tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso. »

**** 5. 34.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:

01) al comma *1-bis*, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « In tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso. »

**** 5. 35.** Fidanza, Rotelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 204, comma 1, le parole: « nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento ».

5. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.

6. 28. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito delle aree concesse a titolo oneroso per la sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o

delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni

necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente

articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

8. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato

8. 02. Gariglio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad

esprimere il proprio parere sull'Atto del Governo all'ordine del giorno.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sara MORETTO (PD) ribadendo l'orientamento già anticipato nella precedente seduta, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, astensione dovuta al fatto che, pur condividendo la ripartizione della spesa prevista dal programma, non è possibile entrare nel dettaglio della ripartizione medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 88);

valutate positivamente le attività programmate nel 2019 connesse:

all'integrazione delle risorse della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e

medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, mediante l'integrazione e il consolidamento del personale assegnato e l'attivazione di contratti con esperti esterni, al fine di gestire le misure attuative del Piano nazionale impresa 4.0;

all'attività di monitoraggio per l'identificazione di situazioni di crisi d'impresa che la citata Direzione generale intende avviare, avvalendosi, di un contratto di fornitura e di servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, Roberto Parruccini, avvocato, e Giampiero Falasca, avvocato 71

Audizione di rappresentanti di Assosomm e di Assolavoro 71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali COBAS, CONFAEL, CSE, CUB, GILDA, ORSA, SGB e SNA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati 71

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, Roberto Parruccini, avvocato, e Giampiero Falasca, avvocato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.15.

Audizione di rappresentanti di Assosomm e di Assolavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali COBAS, CONFAEL, CSE, CUB, GILDA, ORSA, SGB e SNA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nomina n. 23 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 72

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo 73

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nomina n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – il parere di competenza sulla proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a presidente dell'Istituto superiore di sanità (Nomina n. 23), entro il 15 luglio prossimo.

Prima di procedere all'illustrazione della relazione, fa presente che è stata

avanzata alla presidenza, da parte del gruppo Partito democratico, la richiesta di audizione del professor Brusaferrò.

Al riguardo, ricorda che, a seguito del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, è consentito alle Commissioni di dar corso, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati.

Avverte che, in assenza di obiezioni, l'audizione potrebbe avere luogo nella mattinata di domani, alle ore 9, prima della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno – che, ricorda, avrà luogo dalle 9.30 – per procedere così alla votazione sulla proposta di parere del relatore nella stessa giornata di domani, alle ore 15, come già previsto nel calendario dei lavori della Commissione.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Tiramani.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, con riferimento alla proposta di nomina del

professor Silvio Brusaferrò a presidente dell'Istituto superiore di sanità, che la XII Commissione è chiamata a esprimere, segnala che l'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – tra cui, appunto, l'Istituto superiore di sanità (ISS) – prevede che il presidente dell'Istituto sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, che sia dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di *curricula* in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo e che venga nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla predetta proposta di nomina deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda la procedura attraverso la quale si è pervenuti alla proposta di nomina in oggetto, fa presente che in data 19 dicembre 2018 l'allora Presidente dell'ISS, professor Walter Gualtieri Ricciardi, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 1° gennaio 2019. Con il decreto ministeriale 2 gennaio 2019 il professor Brusaferrò è stato nominato Commissario straordinario dell'ISS per un periodo di sei mesi e, comunque, fino alla nomina del presidente del predetto Istituto.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 2019 è stato approvato l'avviso a presentare manifestazioni di interesse per la scelta di personalità da proporre per la presidenza dell'Istituto; con successivo decreto ministeriale del 14 marzo 2019 è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati alla nomina di presidente dell'Istituto la quale ha individuato una rosa di candidati, nell'ambito della quale il Ministro della salute ha scelto il professor Silvio Brusaferrò.

Sono stati, quindi, perfezionati i passaggi successivi, della proposta avanzata dal Ministro della salute al Presidente del

Consiglio e della relativa trasmissione, da parte di quest'ultimo, del *curriculum vitae* del professor Brusaferrò ai Presidenti della Camera e del Senato, al fine dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne il *curriculum vitae*, esso dà conto delle numerose attività svolte dal professor Brusaferrò, attualmente professore ordinario di Igiene generale e applicata presso l'Università degli Studi di Udine, elencando specificamente: le qualifiche e gli incarichi attualmente coperti, le principali posizioni ricoperte in passato, le attività didattiche e di ricerca svolte, i principali contratti e progetti di ricerca ai quali il professor Brusaferrò ha partecipato nel periodo 2010-2018, gli incarichi correnti ricoperti in società scientifiche, la partecipazione a comitati editoriali e le pubblicazioni (oltre centosettanta articoli su riviste nazionali e internazionali e ventidue capitoli di libri e di pubblicazioni divulgative su tematiche attinenti ai settori di interesse).

Alla luce delle considerazioni svolte, ritenendo che l'elevato profilo professionale del professor Brusaferrò sia pienamente conforme ai suddetti requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2012, propone fin da ora che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02403 Gagnarli: Sulle iniziative normative per il contrasto alle pratiche sleali nell'ambito della filiera agricola e alimentare	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-02404 Critelli: Sugli interventi in favore delle aziende agricole dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi meteorologici avversi dello scorso mese di giugno	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	78
5-02405 Brunetta: Sugli interventi per la trasparenza delle etichette dell'olio d'oliva, per il rafforzamento dei controlli nella filiera, la tutela dei produttori nazionali e dei consumatori	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 13.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità dell'odierna seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02403 Gagnarli: Sulle iniziative normative per il contrasto alle pratiche sleali nell'ambito della filiera agricola e alimentare.

Chiara GAGNARLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si

richiedono indicazioni sui tempi di recepimento della direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, evidenziando come il tema sia molto sentito dai produttori agricoli in considerazione del forte sbilanciamento del potere contrattuale in favore della distribuzione.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara molto soddisfatta per la risposta della rappresentante del Governo, non potendo che apprezzare che il Governo sia già al lavoro per il recepimento della direttiva sulle pratiche sleali in agricoltura, che si augura sia quanto mai tempestivo.

5-02404 Critelli: Sugli interventi in favore delle aziende agricole dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi meteorologici avversi dello scorso mese di giugno.

Francesco CRITELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che pone all'attenzione del Governo i gravi danni causati all'agricoltura, alla fauna selvatica, ai magazzini e alle strutture agricole dalle intense grandinate dello scorso 22 giugno. Con l'atto di sindacato ispettivo si richiede dunque che, d'intesa con la regione Emilia-Romagna – che ha attivato le procedure per richiedere la dichiarazione dello stato di calamità – il Governo assicuri interventi di natura economica a favore delle aziende agricole coinvolte, riconoscendo in primis lo stato di calamità naturale alle aree interessate dall'eccezionale ondata di maltempo e valutando anche la possibilità di consentire la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi per assicurare la ripresa produttiva delle imprese e il ripristino delle strutture danneggiate.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CRITELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, sottolineando come molte delle imprese colpite abbiano subito danni ben superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e che la richiesta della regione Emilia Romagna, necessaria alla quantificazione dei danni, è in via di presentazione. Pur ritenendo che le premesse siano positive, la soddisfazione per la risposta ricevuta non può essere piena in considerazione del pregresso e in particolare del fatto che solo le imprese agricole della regione Puglia hanno avuto

accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in ragione dei danni subiti nel febbraio del 2018 ancorché numerose regioni e, segnatamente l'Emilia-Romagna, siano state pesantemente danneggiate da tali eventi.

5-02405 Brunetta: Sugli interventi per la trasparenza delle etichette dell'olio d'oliva, per il rafforzamento dei controlli nella filiera, la tutela dei produttori nazionali e dei consumatori.

Raffaele NEVI (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, osservando come essa porti all'attenzione l'annoso problema dell'etichettatura dell'olio d'oliva e delle frodi connesse alla sua commercializzazione riportate di recente alle cronache da un'inchiesta della procura di Grosseto. In proposito, sottolinea come ben due volte il suo gruppo abbia presentato proposte emendative volte a introdurre misure per assicurare la trasparenza del mercato in materia di detenzione e vendita di olio di oliva.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, nell'attesa che venga approvata una normativa europea e nazionale di riferimento che consenta di disincentivare efficacemente i fenomeni di truffa e di frode a danno del comparto.

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-02403 Gagnarli: Sulle iniziative normative per il contrasto alle pratiche sleali nell'ambito della filiera agricola e alimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo di dover evidenziare, in premessa, che sin dall'inizio del proprio mandato il Ministro ha sempre ribadito il suo impegno contro le pratiche sleali in quanto rappresentano una grave minaccia per le imprese e i lavoratori agricoli, mettendo a rischio la qualità del cibo e, di conseguenza, la salute.

L'approvazione della nuova Direttiva europea che vieta le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare per salvaguardare agricoltori, produttori e cittadini, apre, dopo ben 10 anni, una nuova pagina di regole volte a tutelare gli agricoltori, le aziende e le cooperative dalle pratiche commerciali sleali della grande distribuzione cosicché il lavoro degli agricoltori italiani e tutto il sistema agricolo avranno maggiore dignità.

L'Italia, peraltro, ha maturato in questi anni un'esperienza significativa in materia di pratiche commerciali sleali lungo la filiera alimentare. Già a partire dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ma soprattutto con il suo decreto attuativo – il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 – si è dato forma al concetto di pratica commerciale sleale, recando un primo, puntuale elenco di pratiche non corrette.

L'« Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari », (ICQRF), organo di controllo ufficiale del MIPAAFT, in attuazione del decreto-legge n. 51/2015, ha attivato, per esempio, controlli specifici nel biennio 2015-2016 nel settore del latte crudo, per verificare il rispetto dell'articolo 62.

Condotti su forniture di circa 300 allevatori e 12 cooperative, per un totale di oltre mezzo milione di tonnellate di latte ceduto, tali controlli hanno dato risultati degni di nota e comportato attività sanzionatorie le cui risultanze sono state inoltrate all'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM), incaricata dell'irrogazione delle sanzioni previste in materia.

Stante dunque la rilevanza che il MIPAAFT attribuisce alla Direttiva europea e al contrasto alle pratiche sleali di mercato, questa Amministrazione è pienamente impegnata nella predisposizione degli atti necessari per il recepimento della Direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. Il contrasto a tali pratiche, infatti, è una priorità assoluta per il Ministro Centinaio e per questo Ministero.

Proprio a tale scopo il MIPAAFT ha partecipato in data 27 giugno 2019 alla prima riunione convocata dalla Commissione europea per una condivisione con gli Stati membri di alcuni chiarimenti in materia di applicazione e di interpretazione della Direttiva stessa e per la costituzione di un coordinamento operativo.

L'Italia ha ribadito l'importanza di una piena tutela di tutti gli attori della filiera e confermato l'interesse per un'attuazione piena della norma europea, anche attraverso l'utilizzo della previsione dell'articolo 9 della Direttiva che consente agli Stati membri di rafforzare le misure di attuazione per garantire un più alto livello di tutela, andando anche oltre quanto previsto a livello europeo.

Nelle prossime settimane verranno avviati i dialoghi con i portatori di interesse, in continuità con quanto fatto per condividere lo schema di Direttiva quando stava compiendo il suo *iter* prima dell'approvazione.

Tale passaggio, necessario per compiere alcune scelte organizzative e attuative di quanto previsto dalla Direttiva citata, è un elemento che può ulteriormente accelerare

il recepimento della Direttiva, che può essere raggiunta ben prima della scadenza del 1° maggio 2021 fissata a livello europeo dall'articolo 13 del provvedimento in oggetto.

Continuiamo su questa strada, non solo a tutela del comparto produttivo, ma anche per garantire a tutti consumatori di avere accesso alle eccellenze e ai prodotti di migliore qualità.

ALLEGATO 2

5-02404 Critelli: Sugli interventi in favore delle aziende agricole dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi meteorologici avversi dello scorso mese di giugno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che gli interventi compensativi *ex-post* del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati, a fronte di un danno superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, a condizione che le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 e ss. dispone che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo. Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate (tra l'altro, da contributo statale fino al 70% della spesa premi sostenuta), cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2022.

Riguardo alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole a seguito dagli eventi atmosferici segnalati, la cui competenza è esclusivamente regionale, rilevo che a tutt'oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte della Regione Emilia Romagna, territorialmente competente, che ha comunque 60 giorni di tempo, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione, per formalizzare la proposta.

Assicuro l'Onorevole interrogante che, non appena arriverà la proposta di declaratoria dalla Regione interessata, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata norma, il Ministero provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del relativo decreto con cui potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Mi riferisco, in particolare, ai contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, all'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, alla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, all'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e all'ottenimento di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la sostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere altresì adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale in parola.

ALLEGATO 3

5-02405 Brunetta: Sugli interventi per la trasparenza delle etichette dell'olio d'oliva, per il rafforzamento dei controlli nella filiera, la tutela dei produttori nazionali e dei consumatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È necessario premettere come la tutela dell'eccellenza «*Made in Italy*», di un prodotto di pregio come l'olio di oliva nel suo complesso, costituisca uno degli obiettivi assolutamente primari per questa Amministrazione e, in tal senso, l'«Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» (ICQRF) è impegnato costantemente a garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva e a tutelare i consumatori dalla possibile commercializzazione di alimenti non corrispondenti al dichiarato, contraffatti o falsamente etichettati come italiani.

In questi ultimi anni, particolare attenzione è stata infatti rivolta alle produzioni di qualità più rappresentative del «*Made in Italy*» (tra queste l'olio d'oliva) – al fine di difenderne l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali – e la collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle Dogane e il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ha consentito di migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, evitando fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.

I controlli dell'ICQRF vengono eseguiti sulla base di un'attenta analisi del rischio armonicamente alle previsioni del Reg. (CE) n. 882/2004 e successive modifiche. Gli operatori della filiera che sono sottoposti a verifica sono: i commercianti di olive; i frantoi, i commercianti di sansa; i commercianti di olio sfuso; i sansifici; le

raffinerie; i confezionatori; gli esercizi commerciali ivi compresi quelli di ristorazione.

Nel 2018 sono stati effettuati sequestri per quasi 139 mila euro, mentre per il 2019, finora, ci attestiamo intorno ad un ammontare di più di 60 mila euro.

In particolare, i controlli verificano: la congruità tra le olive lavorate e l'olio prodotto in relazione all'origine dichiarata; la regolarità dei processi produttivi adottati; le caratteristiche merceologiche; la conformità dei dispositivi di etichettatura utilizzati; la corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile; la congruità del prodotto in entrata ed in uscita; la corretta tenuta del registro degli oli d'oliva e alla corretta identificazione delle partite detenute; la regolarità degli imballaggi e dei dispositivi di chiusura utilizzati.

Grazie all'istituzione del registro telematico degli oli d'oliva, il controllo è diventato più puntuale e tempestivo, proprio grazie al monitoraggio dei flussi di olio movimentati.

I «commercianti di olive», i «frantoi», le «imprese di condizionamento», i «commercianti di olio sfuso», le «raffinerie», i «commercianti di sansa» sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati, a seconda dei casi, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni riguardanti le olive, la sansa e gli oli d'oliva, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.

Ciò permette di monitorare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, coinvolti nella movimentazione stessa.

Vengono svolti altresì accertamenti analitici su campioni prelevati in tutte le fasi della filiera, con particolare attenzione al commercio ed alla distribuzione avvalendosi l'ICQRF di una propria rete qualificata di laboratori e di comitati di assaggio ufficiali (panel) che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La qualità e la genuinità degli oli sono due aspetti fondamentali che sono sottoposti ad una valutazione puntuale ed approfondita, per garantire il rispetto degli *standard* previsti per la categoria merceologica di appartenenza.

Stante quindi l'elevata professionalità del personale dei Laboratori dell'ICQRF e la disponibilità di apparecchiature scientifiche, tecnologicamente all'avanguardia – garanzia di qualità dell'attività analitica svolta dai propri laboratori, – la filiera « Olio d'oliva » è oggetto di un costante e

continuo controllo sia sul mercato nazionale che su quello estero, sia esso comunitario che extra comunitario.

In sede comunitaria è attualmente in discussione un progetto di regolamento, che sarà votato a breve, per implementare le norme sulla trasparenza delle filiere, andando a confrontare prezzi di vendita e di acquisto all'ingrosso e mettendo anche in evidenza le vendite sottocosto.

Per quanto riguarda l'etichettatura, questa Amministrazione è impegnata a migliorare le informazioni da inserire in etichetta e che siano supportate da evidenza scientifica. Al riguardo sono in corso approfondimenti (da parte degli esperti chimici) per poter inserire altre informazioni come ad esempio quelle riguardanti i polifenoli ed altri elementi.

Dunque, anche nella prossima campagna olearia questa Amministrazione manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, proprio al fine di evitare l'insorgere di fenomeni contraffattivi e l'illecita commercializzazione di oli riportanti l'indicazione di un'origine diversa da quella effettiva, a tutela del pregio e dell'eccellenza dei nostri prodotti nazionali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo
(Parere alle Commissioni I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 giugno il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge ed è iniziato il dibattito e che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del decreto-legge si concluderà la prossima settimana, anche al fine di consentire ai deputati interessati di partecipare all'attività conoscitiva in corso presso le Commissioni di merito.

Piero DE LUCA (PD) ritiene opportuno proporre talune riflessioni alla luce della relazione svolta dal relatore nel corso della seduta precedente. Ricorda in particolare che, con riferimento alle competenze della Commissione, il relatore ha osservato che le disposizioni del decreto-legge in esame appaiono in linea con l'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tuttavia, a questo riguardo, rileva che il richiamato articolo 79 stabilisce che « l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani ». In base a quanto premesso ritiene quindi che quanto disposto dal Governo non sia affatto in linea con un concetto di « politica comune » e quindi con le finalità del medesimo articolo 79 del TFUE.

Rileva, inoltre, che nella relazione non è presente alcun riferimento circa la missione navale *Sophia* che invece ritiene necessario tenere in considerazione anche in considerazione del fatto che il comportamento del Governo italiano riguardo ad essa crea non poche criticità ai suoi partner europei. Ricorda infatti che la parte-

cipazione a questa missione da parte degli Stati membri è su base volontaria e che la condotta del Governo italiano ha, ad esempio, causato le recenti riserve della Germania che ha abbandonato la missione mentre l'Unione europea ne starebbe valutando la chiusura. Osserva che, a suo avviso, questo costituisce l'ennesimo disastro dell'azione politica del Governo, alla ricerca costante di un nemico all'interno dell'Unione europea, per finalità elettorali, che sta distruggendo ogni percorso di gestione solidale e responsabile del fenomeno migratorio, persino quello legittimo. È dell'avviso che creare continue tensioni ma senza trovare soluzioni, soprattutto a livello europeo, peraltro al fine di lucrare qualche voto elettorale in più, non solo non aiuti a risolvere i problemi nel medio e nel lungo periodo ma contrasti con le esigenze di lottare efficacemente contro i trafficanti umani e, infine, anche contro i pericoli del terrorismo internazionale. Su quest'ultimo argomento osserva, inoltre, che dovrebbe essere dato impulso politico, da parte del nostro Paese, ad una riforma delle competenze della Procura europea – per la quale peraltro l'Italia non ha ancora sviluppato gli strumenti normativi necessari – estendendo la sua azione, dall'antifrode, anche al contrasto al terrorismo internazionale.

Osserva che un'ulteriore problematica assai rilevante sulla quale il comportamento dell'Esecutivo è, a suo avviso, dannoso agli interessi del Paese, e su cui ritiene opportuno sviluppare il dibattito in Commissione, è quella riferita all'Agenzia europea Frontex relativamente alla quale la Commissione europea ha proposto una riforma volta a potenziare il sistema della Guardia di frontiera e costiera europea, tra l'altro, prevedendo in seno alla medesima Agenzia, la costituzione di un corpo permanente di 10 mila unità operative. Precisa che la riforma proposta dalla Commissione europea è volta altresì a rafforzare il mandato dell'Agenzia prevedendo un suo maggior coinvolgimento nel sostegno alle procedure di rimpatrio effettuate dagli Stati membri e nella cooperazione con i Paesi terzi interessati. A tal

proposito, ricorda che il Consiglio dell'Unione europea ha concordato la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione europea e che, sulla base di tale mandato, è stato raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo, confermato in sede di Consiglio il 1° aprile 2019 senza tuttavia il voto favorevole, oltre che della Spagna e della Slovenia, proprio dell'Italia che invece, a suo avviso, dovrebbe essere fortemente interessata a tale strumento. Ricorda altresì che sulla base dell'accordo citato, il 17 aprile 2019, il Parlamento europeo ha approvato la posizione in prima lettura sulla predetta riforma con il voto contrario dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle e della Lega, atteggiamento che crede debba essere stigmatizzato in quanto contrario agli interessi italiani. Ritenendo che sia indispensabile appoggiare l'idea che si debbano creare dei canali d'ingresso legali per i migranti, anche in funzione di lotta ai trafficanti di esseri umani, chiede quindi al Governo e alla maggioranza di dare spiegazione circa i loro ricordati comportamenti nelle sedi europee. In proposito evidenzia come sia più utile aumentare le risorse e rafforzare gli strumenti nell'ambito unionale anche per rendere chiaro che il pattugliamento dei confini marittimi italiani significa controllare il confine dell'Unione europea nel suo insieme. Osserva che una tale scelta sarebbe un'operazione seria e non una triste e demagogica parodia come quella che potrebbe essere rappresentata dal « muro » tra Italia e Slovenia, recentemente evocato da qualcuno. È dell'avviso che sulle problematiche testé evidenziate, che hanno un palese profilo europeo, la Commissione abbia il dovere di svolgere un approfondito dibattito nel suo seno e ritiene che il relatore dovrebbe integrare la sua relazione tenendone conto. Osserva che solo dopo che ciò sarà avvenuto sarà possibile esprimere valutazioni sul provvedimento in titolo, sul quale peraltro preannuncia che il suo gruppo presenterà un parere alternativo giacché ritiene che il testo, per come è stato presentato, violi, oltre che le richiamate norme europee, anche il diritto in-

ternazionale e le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di protezione internazionale e respingimenti. Auspica che il Governo e la maggioranza tengano in considerazione quanto già avvenuto in un non lontano passato ai danni del nostro Paese quando, per l'azione del Governo di centro-destra con la « politica dei respingimenti » della cosiddetta legge Bossi-Fini, l'Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Hirsi Jamaa e altri*, per aver riportate in Libia, da dove erano partite, in conformità agli accordi bilaterali fra Italia e Libia, molte persone tratte in salvo in acque internazionali. Al proposito, deve registrare dunque che il MoVimento 5 Stelle si allinea alla politica estera tipicamente di destra dell'altra parte della maggioranza, rilevando come di tale nuovo indirizzo il MoVimento 5 Stelle dovrebbe rendere conto agli elettori e al Parlamento. Sottolineando l'opportunità di chiamare in audizione il Ministro dell'interno e Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, conclude ribadendo che è necessario abbandonare ogni demagogia e affrontare un serio e profondo dibattito in Commissione sui veri argomenti che sono l'approntamento di canali d'ingresso migratori legittimi, la loro condivisione con gli altri Stati membri e la redistribuzione solidale dei migranti.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che sia assai importante controllare le coste e i nostri confini marittimi, anche al fine di prevenire il terrorismo internazionale, ma invita a fare attenzione a considerare di per sé pericolose le persone raccolte nelle acque internazionali da alcune navi di talune ONG, giacché queste ultime registrano gli estremi dei salvati e condividono le informazioni con gli organismi preposti al soccorso. Inoltre, crede che sia da ritenersi probabile che chi è animato da intenzioni terroristiche, in effetti, eviti di arrivare attraverso quei canali che sono, al momento, sotto particolare attenzione delle forze dell'ordine. È, invece, dell'avviso che il vero rischio sia rappresentato dai cosiddetti sbarchi fan-

tasma nonché, in realtà, anche dagli arrivi che avvengono attraverso i traghetti provenienti da Tripoli. Conclude sottolineando che un Paese civile non può legiferare andando contro quei vincoli internazionali ed europei cui si è liberamente legato e che sono costituzionalmente legittimati.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, replicando alla deputata Rossini osserva che non è pienamente convinto che le persone trasportate dalle navi di talune ONG siano pienamente e convincentemente identificabili, e ritiene che nessuno abbia la certezza della loro identità essendo chiaro soltanto chi procede alle operazioni di salvataggio.

Replicando al deputato De Luca, che ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere alternativa, fa presente che, come relatore, terrà in considerazione quanto emerso nel dibattito in Commissione, non escludendo *a priori* nessun argomento affrontato, nonché delle risultanze dell'attività conoscitiva attualmente in corso presso le Commissioni di merito.

Ricorda inoltre che l'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea parla di contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani: in tal senso ritiene che il decreto-legge all'esame rappresenta uno strumento per dare esecuzione a quanto previsto dalla citata norma del TFUE e quindi per contrastare l'immigrazione clandestina e i pericoli del terrorismo internazionale sia nell'interesse dell'Italia che dell'Unione europea nel suo complesso.

Per quanto riguarda l'operazione *Sophia* e l'Agenzia Frontex, segnala che su di esse gravano dei contrasti tra gli Stati partecipanti. Ricorda che su quest'ultima alcuni Stati membri, Italia, Spagna e Slovenia, hanno assunto una posizione contraria perché ritengono esservi contrasto con l'interesse al controllo delle frontiere, nonché perché la proposta di riforma sottrarrebbe risorse nazionali necessarie agli Stati membri per la gestione delle rispettive frontiere e non risulterebbe ef-

ficace per quanto riguarda la politica di rimpatrio, depotenziando quindi il controllo dei confini.

Replicando ulteriormente al deputato De Luca, osserva che quella relativa al muro con la Slovenia è una costruzione prettamente giornalistica ed esclude che sia in agenda l'adozione di misure del genere da parte del Governo. Evidenzia, tuttavia, che in considerazione di un possibile incremento dell'immigrazione attraverso la cosiddetta via balcanica, i Governi italiano e sloveno stanno valutando i modi per rafforzare misure di controllo al fine di assicurare la sicurezza dei confini, anche attraverso la collaborazione dei pattugliamenti. Osserva, infine, che la ritrovata centralità italiana in ambito europeo, come dimostrato dal ruolo significativo giocato dall'Italia in occasione delle trattative per il rinnovo delle cariche delle istituzioni dell'Unione europea, può validamente condizionare anche le azioni politico-amministrative europee, ad esempio relativamente all'Agenzia Frontex, valorizzando le ragioni di chi, come l'Italia,

ritiene centrale considerare in particolar modo l'immigrazione che arriva dal sud.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) segnala che nel corso delle audizioni svolte nelle Commissioni di merito è emersa con decisione una certa difficoltà da parte del nostro Paese ad assumere quei doveri internazionali che derivano dall'appartenenza a Organismi e Convenzioni internazionali. Ritiene quindi che il provvedimento all'esame sia palesemente incostituzionale. Ricorda che i soggetti coinvolti siano, in primo luogo, persone e solo in un secondo momento migranti e ritiene insultante che essi vengano definiti, nel dibattito politico e giornalistico, come « viaggiatori » o con altre espressioni. Conclude preannunciando che il suo gruppo presenterà una proposta di parere alternativo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. S. 1110, approvato dalla Camera. (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine e integrazione del programma</i>)	87
AVVERTENZA	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.

S. 1110, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento

nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 13 febbraio 2019.

Rileva come la proposta di legge si componga di un solo articolo, che aggiunge un nuovo comma 9-*quater* all'articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il divieto, per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il medesimo

articolo 4 attribuisce altresì, al comma 9, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di regione e province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica (la competenza dei Presidenti di regione e delle province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza). Ricorda, inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017, su richiesta del Sindaco di Brescia, è stata autorizzata la centrale del latte di Brescia a derogare all'obbligo di dismissioni. Rileva come ad oggi risultino, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel settore lattiero caseario anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale. Il comma 9-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere ricondotte alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché alla materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, se-

condo comma, lettera e), della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di « evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali » (sentenza n. 326 del 2008).

Segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale è stato poi adottato il testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Ricorda, infine che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229 del 2013, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attingono alle modalità organizzative di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti

la forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale. Pertanto, su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che spetta al Governo dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo dopo aver svolto idonee trattative con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, sottolinea che – in coerenza con il parere già espresso nel corso dell'*iter* alla Camera – il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene il rispetto delle competenze regionali; esso infatti, da un lato, interviene su un aspetto ordinamentale riconducibile agli ambiti materiali di esclusiva competenza statale sulla « tutela della concorrenza » e sull'« ordinamento civile » e, dall'altro lato, comporta in concreto un ampliamento degli ambiti di intervento regionale, consentendo il mantenimento di una specifica tipologia di partecipazioni. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine e integrazione del programma).

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 31 luglio 2019 e l'integrazione del programma con le audizioni dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Proposta di legge S. 1110. Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge S. 1110, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 13 febbraio 2019;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costitu-

zionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento civile », affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti	89
Sulla pubblicità dei lavori	90
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento	90
Sui consulenti della Commissione	90

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

Martedì 2 luglio 2019. — Coordinatore: VERINI (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 13.55.

Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti.

La Commissione, in seduta segreta, esamina le linee guida di un programma di

declassificazione di documenti. La relatrice, onorevole SALAFIA (M5S), espone i contenuti della proposta elaborata dal Comitato sul regime degli atti. Intervengono il PRESIDENTE e i senatori GIARRUSSO (M5S), MIRABELLI (PD), CALIENDO (FI-BP) ed ENDRIZZI (M5S).

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.50.

Intervengono il PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI (PD), GIARRUSSO (M5S) ed ENDRIZZI (M5S), nonché il deputato CANTALAMESSA (Lega).

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.55, è ripresa alle 21.

Intervengono il PRESIDENTE e i senatori GIARRUSSO (M5S) e MIRABELLI

(PD), il quale ultimo propone il rinvio al Comitato sul regime degli atti di una parte del dispositivo di declassificazione al fine di un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Mirabelli, che risulta approvata all'unanimità.

La Commissione conviene sui restanti contenuti del documento proposto dall'onorevole Salafia.

La seduta, sospesa alle 21.05, è ripresa alle 21.07 in regime di piena pubblicità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Luigi Patronaggio e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Luigi PATRONAGGIO, dopo aver ringraziato la Commissione per la solidarietà espressa in relazione alle minacce di cui è stato recentemente destinatario, svolge una relazione sull'azione di

contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani svolta dalla Procura di Agrigento, riferendo alcuni dati relativi alla provenienza dei flussi migratori, alle connessioni con le organizzazioni criminali e straniere e al contesto normativo nazionale ed internazionale.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i senatori GIARRUSSO (M5S), MIRABELLI (PD), CALIENDO (FI-BP), URRARO (M5S) e FAGGI (L-SP-PSd'Az), nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), PAOLINI (Lega), FERRO (Fdl), MIGLIORINO (M5S), TONELLI (Lega), PRETTO (Lega) e DARA (Lega).

Il dottor PATRONAGGIO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Patronaggio e dichiara conclusa l'audizione.

Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 26 giugno 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e limitato del dottor Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dell'avvocato Civita Di Russo, indicata dal deputato Tonelli, e del magistrato Antonio Del Coco che ha già preso parte ai lavori della Commissione durante la scorsa legislatura con particolare riferimento ai Comitati su Mafie pugliesi e Gioco lecito e illecito. Comunica inoltre che è stato deliberato quale ufficiale di collegamento della DIA, il colonnello dell'Arma dei carabinieri Luigi Grasso.

La seduta termina alle 22.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI: Audizione informale di parti sociali coinvolte nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati	91
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 2 luglio 2019. – Presidenza del
presidente PUGLIA.*

**Audizione informale di parti sociali coinvolte nel
rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i
dipendenti degli enti previdenziali privati.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.12 alle 12.37.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	92
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
AVVERTENZA	93

Martedì 2 luglio 2019. – Presidenza del vice presidente Luca BRIZIARELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Sono presenti Fabio Pascarella e Chiara Fiori, responsabili dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati.

Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Pietro LOREFICE (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, risponde ai quesiti posti.

Chiara FIORI, *area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, interviene per una precisazione.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Paolo Iafrate, docente a contratto di economia delle migrazioni e regolamentazione presso l'Università di Roma «Tor Vergata»; Cesare Pitea, professore di diritto internazionale presso l'Università di Milano «La Statale»; Giuseppe Cataldi, professore di diritto internazionale presso l'Università di Napoli «L'Orientale» e Francesca De Vittor, ricercatrice in diritto internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica .	4
Audizione di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	4
Audizione di Eriberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	5
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, della Società italiana Ricerca didattica e dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86)	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Oreste Dominioni, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	7
--	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Emendamenti C. 1206-A Parere all'Assemblea (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	13
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	19
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982. C. 1814, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	20
Ratifica ed esecuzione del <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico. C. 1815, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	21

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Esame emendamenti C. 1206-A	22
--	----

IV Difesa**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Aeronautica	23
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Guardia Costiera	23

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017. C. 1814 Pacifico, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo. (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	30
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	32

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confabitare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)	36
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 89 (<i>Esame e rinvio</i>)	43

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione,	
--	--

compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra e Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare (ASPESI)	46
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Samsung Electronics Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	48
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei Relatori</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione degli emendamenti</i>)	60
Sull'ordine dei lavori	50
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>).	
Audizione di Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Roma Tre, Roberto Parruccini, avvocato, e Giampiero Falasca, avvocato	71
Audizione di rappresentanti di Assosomm e di Assolavoro	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali COBAS, CONFAEL, CSE, CUB, GILDA, ORSA, SGB e SNA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	71
XII Affari sociali	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nomina n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo	73
--	----

XIII Agricoltura**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02403 Gagnarli: Sulle iniziative normative per il contrasto alle pratiche sleali nell'ambito della filiera agricola e alimentare	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-02404 Critelli: Sugli interventi in favore delle aziende agricole dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi meteorologici avversi dello scorso mese di giugno	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-02405 Brunetta: Sugli interventi per la trasparenza delle etichette dell'olio d'oliva, per il rafforzamento dei controlli nella filiera, la tutela dei produttori nazionali e dei consumatori	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	79

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. S. 1110, approvato dalla Camera. (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine e integrazione del programma</i>)	87
AVVERTENZA	87

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti	89
Sulla pubblicità dei lavori	90
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento	90
Sui consulenti della Commissione	90

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di parti sociali coinvolte nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati 91

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 92

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

AVVERTENZA 93

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0067470